

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025

532/2025/R/GAS

PROROGA DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020 – 2025 (TUDG), PER GLI ANNI 2026 E 2027

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1364^a riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1788);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 18 novembre 2025, n. 173;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling contabile*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A, Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: TUDG), recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS), e il relativo Allegato A, Parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo Allegato A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura

del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 231/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 221/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 221/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2025, 496/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 496/2025/R/GAS);
- la determinazione 27 marzo 2025, n. 1/2025 del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità (di seguito: determinazione 1/2025 – DINE);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 419/2025/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 419/2025/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, attribuisce all’Autorità il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, assicurando la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l’Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo altresì il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l’Autorità stabilisca e aggiorni, in relazione all’andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità,

l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- l'articolo 2, comma 18, della legge 481/95 stabilisce che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, siano i seguenti:
 - tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
 - obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 contiene i principi relativi all'assetto giuridico dell'attività di distribuzione del gas naturale, ossia il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- in particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00:
 - qualifica il servizio di distribuzione come "attività di servizio pubblico";
 - specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana, che è tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle "attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione";
 - prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (all'epoca Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto norme comuni per il mercato interno del gas naturale, relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, all'accesso al

mercato, ai criteri e alle procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché alla gestione dei sistemi;

- la direttiva (UE) 2024/1788, ad oggi non ancora recepita nell'ordinamento italiano, istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;
- la citata direttiva (UE) 2024/1788 promuove, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
 - in relazione agli aspetti tariffari: (i) garantire che le tariffe di distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi; (ii) tutelare i consumatori di gas naturale dall'aumento delle tariffe in caso di deprezzamento degli impianti per il gas naturale, da possibili sussidi incrociati tra gli utilizzatori del gas e dell'idrogeno e dall'aumento delle tariffe del gas naturale dovuto alla diminuzione del numero di clienti;
 - in relazione agli aspetti relativi alla qualità: (i) garantire adeguati livelli di qualità del servizio offerto, anche nell'ottica di assicurare una maggiore trasparenza al mercato; (ii) garantire una gestione efficiente della qualità del gas da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di integrare volumi crescenti di gas rinnovabili e di gas a basse emissioni di carbonio nei sistemi di gas naturale, che comportano cambiamenti nella qualità del gas trasportato e distribuito;
- il regolamento (UE) 2024/1787, che ha stabilito le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoruscite e obblighi di riparazione, prevede che, nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate, tra gli altri soggetti, dai gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione ai sensi del capo X della direttiva (UE) 2024/1788 tengano conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal regolamento, nella misura in cui corrispondano a quelli di un soggetto regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti;
- il regolamento (UE) 2024/1787 dispone altresì che:
 - ciascuno Stato membro designi una o più autorità competenti cui spetta il compito di monitorare e garantire il rispetto del suddetto regolamento;
 - alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento stabilendo norme o prescrizioni tecniche obbligatorie;
 - fino alla data di applicazione delle norme o prescrizioni tecniche stabilite a norma del precedente alinea, i gestori debbano seguire le pratiche industriali più avanzate e le migliori tecnologie disponibili in commercio per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano, nonché per le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoruscite e degli obblighi di riparazione.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 570/2019/R/GAS, con cui l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, è stata oggetto di un articolato contenzioso, promosso da una pluralità di operatori, che ha comportato l'annullamento *in parte qua* della medesima deliberazione 570/2019/R/GAS, con riferimento ad aspetti relativi al riconoscimento tariffario dei costi operativi per il servizio di distribuzione del gas;
- con la deliberazione 231/2024/R/GAS, l'Autorità ha avviato il relativo procedimento per dare esecuzione al giudicato, ravvisando l'opportunità, alla luce dell'articolato quadro delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal Tar Lombardia, di procedere secondo due direttrici di intervento:
 - a) la prima, finalizzata a colmare le lacune di istruttoria e motivazione rilevate dai giudici di primo e secondo grado in tutte le sentenze sopra richiamate;
 - b) la seconda, finalizzata, tra l'altro, ad approfondire temi oggetto di specifiche pronunce, relativi all'incidenza delle peculiarità territoriali e degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio a garanzia del bilinguismo sui costi operativi effettivi delle imprese;
- con riferimento alla prima direttrice di intervento, l'Autorità, con la deliberazione 87/2025/R/GAS, ha chiuso il procedimento di ottemperanza, procedendo a rideterminare il valore dei costi operativi riconosciuti per il periodo di regolazione 2020-2025;
- con riferimento alla seconda direttrice di intervento, l'Autorità, con la deliberazione 496/2025/R/GAS, ha chiuso il procedimento di ottemperanza, prevedendo che:
 - in relazione all'incidenza sui costi operativi delle peculiarità territoriali, non sia necessario prevedere riconoscimenti ulteriori;
 - in relazione agli oneri derivanti dagli obblighi per bilinguismo, tali oneri vengano riconosciuti su base addizionale, a partire dai dati delle imprese interessate.

CONSIDERATO CHE:

- il TUDG disciplina la regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;
- con la deliberazione 221/2025/R/GAS, l'Autorità, al fine di poter svolgere un ordinato processo di consultazione propedeutico alla definizione del sesto periodo di regolazione, garantendone trasparenza ed efficacia, ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione dell'attuale regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2026 e 2027;
- in particolare, con la deliberazione 221/2025/R/GAS, l'Autorità ha previsto che, in linea generale, negli anni 2026 e 2027 trovino applicazione, con i necessari adattamenti, le attuali disposizioni del TUDG, e che, con riferimento ad aspetti

specifici della regolazione, le disposizioni da applicare in tali anni siano definite a valle di uno specifico processo di consultazione;

- l'articolo 2 della deliberazione 221/2025/R/GAS ha quindi previsto l'avvio di uno specifico procedimento, finalizzato a valutare le modifiche al TUDG necessarie ai fini del prolungamento della validità della regolazione vigente agli anni 2026 e 2027, da concludersi, ai sensi del comma 2.3 della medesima deliberazione 221/2025/R/GAS, entro il 31 dicembre 2025, e comunque in tempo utile per l'approvazione delle tariffe obbligatorie per l'anno 2026;
- il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 221/2025/R/GAS non è sottoposto all'applicazione della metodologia AIR, di cui alla deliberazione GOP 46/08;
- le tematiche funzionali alla formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il sesto periodo di regolazione, con decorrenza dall'anno 2028, sono oggetto del separato procedimento avviato con la medesima deliberazione 221/2025/R/GAS.

CONSIDERATO CHE

- nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti ai fini del prolungamento del periodo di applicazione delle disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, previste dall'attuale RTDG, nonché in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, previste dall'attuale RQDG, in vigore fino al 31 dicembre 2025;
- nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità con riferimento alle tematiche per le quali si è reputato opportuno effettuare approfondimenti mediante una fase di consultazione; in relazione agli argomenti non espressamente trattati nel documento, l'Autorità ha inteso confermare per gli anni 2026-2027 le disposizioni regolatorie attualmente previste;
- in particolare, nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, in relazione alle disposizioni della RTDG, l'Autorità ha prospettato:
 - con riferimento ai tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) relativi al servizio di distribuzione gas (gestioni comunali o sovracomunali), di:
 - fissare, in ottica prudenziale, per tutti i *cluster* dimensionali previsti dalla regolazione, un *X-factor* pari all'1,37%, ossia pari al valore applicato al *cluster* delle imprese di "dimensione grande", nel periodo di regolazione 2020-2025, ridotto del 50%;
 - valutare, in sede di definizione dei livelli iniziali dei costi operativi riconosciuti per il prossimo periodo di regolazione, di adottare logiche di riconoscimento delle maggiori/minori efficienze che tengano conto delle valutazioni a consuntivo relative al tasso di variazione effettivo dei costi operativi delle imprese nell'anno *test*;

- con riferimento al tasso di riduzione annuale dei costi operativi riconosciuti relativi ai servizi di misura, commercializzazione e distribuzione di gas diversi dal gas naturale, di applicare un *X-factor* pari a zero;
- con riferimento alle componenti a copertura dei costi operativi nelle gestioni d’ambito, di definire le regole per la loro applicazione per il settimo e ottavo anno di affidamento in continuità con gli attuali criteri;
- con riferimento alla maggiorazione a copertura degli *extra-costi* per verifiche periodiche dei gruppi di misura di classe superiore a G6, di confermare il meccanismo di acconto-conguaglio attualmente previsto dalla RTDG e di ridurre l’importo in acconto ad un valore compreso nell’intervallo di 30-35 euro per ciascun pdr equipaggiato con gruppo di misura di classe superiore a G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- con riferimento ai costi di capitale, di:
 - confermare le attuali categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie;
 - valutare l’introduzione di due nuove categorie di cespiti, relative alle connessioni di biometano e alle cabine bi-remi, con una vita utile in linea, rispettivamente, con quella attualmente prevista per gli impianti di derivazione e per gli impianti principali e secondari, in tempo utile per le determinazioni tariffarie per l’anno 2027;
- con riferimento al trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, di:
 - aggiornare i valori dei parametri necessari per il calcolo del degrado graduale di cui all’articolo 14 della RTDG in continuità con l’approccio adottato per il periodo 2020-2025;
 - prevedere un chiarimento in merito al trattamento dello *stock* di contributi a seguito del passaggio ad ATEM, con riferimento alle località per le quali, ai sensi del comma 13.1, lettera a), della RTDG, è stata effettuata la scelta di non applicare il degrado graduale nella precedente gestione su base comunale o sovracomunale;
- con riferimento alla valorizzazione degli investimenti in *smart meter*, di confermare i livelli di costo *standard* previsti per gli anni tariffari 2024 e 2025 per le diverse tipologie di gruppo di misura e il criterio di valutazione degli investimenti basato su una media ponderata tra il costo effettivamente sostenuto e il costo *standard*;
- con riferimento alle tariffe obbligatorie e ai meccanismi di perequazione, di:
 - confermare l’applicazione della componente *CE* della tariffa obbligatoria, prevedendone l’applicazione anche per gli anni 2026-2027;
 - introdurre una limitazione ai fini della valorizzazione dell’elemento $\Delta OPE_{t,c}$ per gli anni successivi al 2025, con applicazione, per gli anni

- 2026 e 2027, di un coefficiente di modulazione dei suoi effetti sul calcolo dell'ammontare di perequazione;
- assumere, ai fini dell'aggiornamento dell'elemento $\Delta RID_{t,c}$ per gli anni 2026 e 2027, il medesimo tasso di riduzione dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione gas per le gestioni comunali o sovracomunali;
 - confermare le attuali modalità di determinazione della perequazione dei costi relativi al servizio di misura;
 - con riferimento alle opzioni tariffarie relative ai servizi di cui agli articoli 64 e 68 della RTDG, di:
 - determinare il tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale ai fini degli aggiornamenti annuali, prospettando tre ipotesi di intervento, tra le quali l'ipotesi di assumere, con decorrenza dall'anno tariffario 2027, il medesimo tasso di variazione definito per la determinazione delle tariffe obbligatorie, sulla base dei valori dell'indice IPCA Italia più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia;
 - confermare, per le reti già in esercizio al 31 dicembre 2019 in relazione alle quali è stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il regime di assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse, ai fini della chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS;
 - con riferimento all'implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, di:
 - mantenere le disposizioni di cui all'attuale RQDG, con l'unica eccezione della periodicità di ispezione della rete in bassa pressione, di cui al comma 14.2, lettera b), della RQDG, allineandola alla periodicità di ispezione di 36 mesi prevista per le reti in alta e media pressione;
 - prevedere che i costi (di capitale e operativi) sostenuti dai gestori dei sistemi di distribuzione per l'attuazione del regolamento siano oggetto di riconoscimento attraverso gli istituti tariffari già previsti dalla RTDG - ad esempio, con riferimento ai costi operativi, tramite l'applicazione dell'*Y-factor* per il riconoscimento di costi incrementali derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale - o attraverso eventuali meccanismi di riconoscimento specifici;
 - nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, con riferimento alle disposizioni della RQDG, l'Autorità ha prospettato di:
 - confermare in linea generale, le attuali disposizioni della RQDG;
 - condizionare l'erogazione dei premi calcolati sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, anche a seguito delle eventuali rettifiche

di cui al comma 38.18, alla necessaria conferma da parte della medesima impresa, attraverso il sistema telematico, del risultato di previsione dei premi pubblicato;

- prevedere che le penalità vengano applicate anche in assenza di conferma da parte delle imprese di distribuzione dei valori pubblicati nel sistema telematico.

CONSIDERATO CHE:

- in termini generali, le osservazioni pervenute in risposta alla consultazione hanno riguardato principalmente i seguenti temi:
 - tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) relativi al servizio di distribuzione gas (gestioni comunali o sovracomunali), in relazione ai quali è stato richiesto, in ragione del fatto che gli obiettivi di efficientamento previsti dalla deliberazione 570/2019/R/GAS, confermati da ultimo con la deliberazione 87/2025/R/GAS, sono stati fissati con “orizzonte” 2025 e dell’assenza di elementi di analisi volte a evidenziare l’esistenza di margini di efficientamento, di prevedere un *X-factor* pari a zero per tutti i *cluster* di imprese;
 - categorie di cespiti e vite utili regolatorie, in relazione alle quali è stato proposto di definire vite utili dei nuovi cespiti relativi alle connessioni di biometano e alle cabine bi-remi diverse da quelle prospettate nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS;
 - perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, in relazione alla quale non è stata ritenuta condivisibile l’introduzione di un coefficiente di modulazione degli effetti dell’elemento $\Delta OPE_{t,c}$ sul calcolo dell’ammontare di perequazione;
 - implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia, in relazione alla quale sono pervenute osservazioni specifiche in relazione al perimetro e alle modalità di riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall’applicazione di tale normativa;
 - altre disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, in relazione alle quali gli operatori sono stati generalmente concordi con quanto proposto dall’Autorità;
- per una trattazione approfondita degli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione, nonché delle valutazioni e delle conseguenti decisioni finali dell’Autorità, si rimanda alla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, andando a completare la motivazione delle decisioni assunte.

RITENUTO CHE:

- il presente provvedimento costituisca un atto indifferibile e urgente, in quanto necessario ai fini della pubblicazione delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2026-2027 e dell'applicazione della regolazione relativa alla qualità dei servizi per i medesimi anni, rientrando quindi tra gli atti che l'Autorità ha titolo ad adottare nell'attuale regime di proroga, in cui opera ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento a quanto sopra precisato e maggiormente dettagliato nella già citata relazione tecnica allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, andando anche a completare la relativa motivazione:
 - in relazione ai tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) relativi al servizio di distribuzione gas (gestioni comunali o sovra comunali), prevedere di:
 - definire, tenuto conto degli esiti della consultazione, un *X-factor* pari a 0% per tutte le imprese distributrici;
 - valutare, nell'ambito del procedimento relativo alla definizione della regolazione per il prossimo periodo di regolazione, eventuali modalità di riconoscimento delle maggiori/minori efficienze conseguite nel corso dell'attuale periodo regolatorio che tengano conto del fatto che per gli anni 2026-2027 non è stato previsto alcun obiettivo di efficientamento;
 - in relazione al tasso di riduzione annuale dei costi operativi riconosciuti relativi ai servizi di misura, commercializzazione e distribuzione di gas diversi dal gas naturale, confermare l'applicazione di un *X-factor* pari a zero;
 - in relazione alle componenti a copertura dei costi operativi nelle gestioni d'ambito, confermare le regole per la loro definizione per il settimo e ottavo anno di affidamento illustrate nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS;
 - in relazione alla maggiorazione a copertura degli *extra-costi* per verifiche periodiche dei gruppi di misura di classe superiore a G6, confermare il meccanismo di acconto-conguaglio attualmente previsto dalla RTDG, riducendo l'importo in acconto ad un valore pari a 35 euro per ciascun pdr equipaggiato con gruppo di misura di classe superiore a G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
 - in relazione alle categorie di cespiti e vite utili regolatorie, confermare, le attuali categorie di cespiti e le relative vite utili ai fini tariffari, prevedendo che, ai fini dell'introduzione delle due nuove categorie di cespiti, relative alle connessioni di biometano e alle cabine bi-remi, con successivo

provvedimento, da adottarsi, a valle di opportuni approfondimenti, in tempo utile per le determinazioni tariffarie per l'anno 2027, sia definita la vita utile ai fini tariffari;

- in relazione al trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS relativi all'aggiornamento dei valori dei parametri necessari per il calcolo del degrado graduale di cui all'articolo 14 della RTDG;
- in merito al trattamento dello *stock* di contributi a seguito del passaggio ad ATEM, con riferimento alle località per le quali è stata effettuata la scelta di non applicare il degrado graduale nella precedente gestione su base comunale o sovracomunale, svolgere ulteriori approfondimenti anche in considerazione di quanto evidenziato in fase di consultazione, rinviando a successivo provvedimento l'adozione della misura;
- in relazione alla valorizzazione degli investimenti in *smart meter*:
 - confermare i livelli di costo *standard* previsti per gli anni tariffari 2024 e 2025 per le diverse tipologie di gruppo di misura e il criterio di valutazione degli investimenti basato su una media ponderata tra il costo effettivamente sostenuto e il costo *standard*;
 - rinviare a successivi approfondimenti le valutazioni in merito all'eventuale riconoscimento del valore residuo degli *smart meter* dismessi prima del termine della vita utile, nonché le valutazioni in tema di un eventuale maggior riconoscimento nel caso di installazione di GdM *smart* dotati di funzionalità aggiuntive, in quanto temi che esulano dal procedimento avviato con la deliberazione 221/2025/R/GAS;
- in relazione alla componente *CE* della tariffa obbligatoria, confermare di prevederne l'applicazione anche per gli anni 2026-2027;
- in relazione alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione:
 - confermare le attuali modalità di valorizzazione dell'elemento $\Delta OPE_{t,c}$ per gli anni 2026-2027;
 - assumere, ai fini dell'aggiornamento dell'elemento $\Delta RID_{t,c}$ per gli anni 2026 e 2027, il medesimo tasso di riduzione dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione gas per le gestioni comunali o sovracomunali;
- in relazione alla perequazione dei costi relativi al servizio di misura, confermarne le attuali modalità di determinazione;
- in relazione alla determinazione del tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale ai fini degli aggiornamenti annuali delle opzioni tariffarie, assumere, con decorrenza dall'anno tariffario 2027, il medesimo tasso di variazione definito per la determinazione delle tariffe obbligatorie, sulla base dei valori dell'indice IPCA Italia più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia;

- in relazione al meccanismo di gradualità nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati:
 - chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS, prevedendo di mantenere, per le reti già in esercizio al 31 dicembre 2019 con riferimento alle quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il regime di assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse;
 - per le reti non in esercizio al 31 dicembre 2019, confermare il regime transitorio di assimilazione alle reti interconnesse di cui al comma 19.2 della RTDG, per cinque anni decorrenti dalla data di accoglimento delle istanze, prevedendo obblighi di informare in modo tempestivo i clienti finali in merito al possibile mutamento delle condizioni tariffarie applicate al termine dei cinque anni, in assenza di interconnessione con la rete di trasporto nazionale;
- in relazione all'implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia:
 - mantenere transitoriamente le disposizioni di cui alla RQDG, con l'unica eccezione della periodicità di ispezione della rete in bassa pressione, di cui al comma 14.2, lettera b), della RQDG, allineandola alla periodicità di ispezione di 36 mesi prevista per le reti in alta e media pressione;
 - prevedere che i costi (di capitale e operativi) sostenuti dai gestori dei sistemi di distribuzione per l'attuazione del regolamento siano oggetto di riconoscimento attraverso gli istituti tariffari già previsti dalla RTDG - ad esempio, con riferimento ai costi operativi, tramite l'applicazione dell'*Y-factor* per il riconoscimento di costi incrementali derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale - o attraverso eventuali meccanismi di riconoscimento specifici;
 - rinviare a successivi approfondimenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai riconoscimenti tariffari;
- in relazione alle altre disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, condizionare l'erogazione dei premi calcolati sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, anche a seguito delle eventuali rettifiche di cui al comma 38.18, alla necessaria conferma da parte delle imprese, attraverso il sistema telematico, del risultato di previsione dei premi pubblicato sul sistema telematico dell'Autorità, prevedendo, invece, che le penalità vengano applicate anche in assenza di conferma da parte delle imprese di distribuzione dei valori pubblicati nel sistema telematico e che tale disposizione si applichi già a partire dal procedimento di erogazione premi e penalità per l'anno 2023.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prorogare per gli anni 2026 e 2027 le disposizioni della RTDG e della RQDG, con le modifiche e gli adeguamenti nei termini sopra illustrati, approvando nuove versioni della RTDG e della RQDG conseguentemente aggiornate con riferimento al periodo 2020-2027, con decorrenza dall'1 gennaio 2026

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione Parte I del TUDG

- 1.1 È approvata la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (TUDG 2020-2027), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, aggiornata nei termini precisati in motivazione (RQDG 2020-2027), allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*), con decorrenza dall'1 gennaio 2026.

Articolo 2

Approvazione Parte II del TUDG

- 2.1 È approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (TUDG 2020-2027), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, aggiornata nei termini precisati in motivazione (RTDG 2020-2027), allegata alla presente deliberazione (*Allegato B*), con decorrenza dall'1 gennaio 2026.

Articolo 3

Chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS

- 3.1 Con il presente provvedimento viene chiuso il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS, in materia di gradualità nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati, prevedendo di mantenere, per le reti già in esercizio al 31 dicembre 2019 in relazione alle quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il regime di assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 È adottata la relazione tecnica di cui all'*Allegato C* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, a completamento della relativa motivazione, contenente i dettagli relativi agli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 419/2025/R/GAS, alle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e alle valutazioni e conseguenti decisioni finali dell'Autorità.
- 4.2 La disposizione di cui al comma 38.19 della RQDG 2020-2027 trova applicazione a partire dal procedimento per l'erogazione di premi e penalità relativo all'anno 2023.
- 4.3 Ai fini dell'aggiornamento per gli anni 2026-2027 del corrispettivo *pro-forma* $t(dis)_{t,c}^{RID}$ di cui alla determinazione 1/2025 – DINE, si applica il medesimo tasso di riduzione dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione del gas applicato, per i medesimi anni, alle imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna.
- 4.4 Con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, ai fini dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie *ot* di cui, rispettivamente, all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2027, si applica il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale di cui all'articolo 58 della RTDG.
- 4.5 La presente deliberazione, e la relativa relazione tecnica di cui all'*Allegato C*, la RTDG e la RQDG, in vigore a partire dall'1 gennaio 2026, con le modifiche derivanti dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini